

Prot. 1030 INT.  
DEL 17.12.2024

**PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI IN MATERIA  
DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI PROCEDIMENTI CIVILI**

Il Presidente del Tribunale di Nola

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola,

PREMESSO che in occasione delle interlocuzioni tra l'Avvocatura e la Magistratura è emersa la necessità di istituire un tavolo di confronto, nell'ambito del quale discutere sia delle modalità di presentazione delle istanze sia dei criteri da adottare per le liquidazioni dei compensi in materia di Patrocinio a Spese dello Stato nei procedimenti civili;

PREMESSO che nell'applicazione del precedente protocollo, assunto al prot. N. 1226/2018/INT. del 26/09/2018 e successivo prot. N. 1241/18/INT del 02/10/2018, è apparsa necessaria una rivisitazione dello stesso che potesse dare le adeguate risposte alle problematiche emerse;

PREMESSO che con nota N. 5042/2023, si è costituito su iniziativa del Presidente del Tribunale di Nola, un Gruppo di Lavoro misto (costituito da Magistrati e da Avvocati) per elaborare un nuovo Protocollo in materia di Patrocinio a Spese dello Stato, sia per adeguare alle nuove tariffe il Protocollo fino ad ora vigente e sia per superare le criticità che l'applicazione del precedente ha determinato.

CONSIDERATO il lavoro svolto nelle diverse riunioni tenutesi tra la Presidente del Tribunale di Nola e gli Avvocati delegati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola, le PARTI in epigrafe indicate

**CONVENGONO**

di adottare il presente protocollo d'intesa per la liquidazione dei compensi di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili.

**ISTANZA DI AMMISSIONE**

**Articolo 1 – modalità di presentazione dell'istanza di ammissione**

La domanda di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato in ambito civile viene rivolta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola.

Gli avvocati che intendono presentare la domanda nell'interesse dei propri clienti dovranno

utilizzare la piattaforma telematica predisposta dal Consiglio dell'Ordine.

I cittadini, che intendono presentare la domanda, potranno protocollare la stessa allo sportello del Consiglio o mediante invio a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio dell'Ordine ([ordineavvocatinola@legalmail.it](mailto:ordineavvocatinola@legalmail.it)).

Sia essa inoltrata a mezzo piattaforma, che depositata a mezzo protocollo cartaceo o a mezzo PEC, l'istanza dovrà rispecchiare il modulo di domanda allegato al presente protocollo (Allegato B).

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola dichiarerà inammissibile la domanda formulata in maniera incompleta e/o contraddittoria ovvero, nei limiti in cui sia possibile, inviterà l'istante ad integrarla.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola e il Tribunale di Nola inseriranno il modulo di domanda (unitamente agli allegati menzionati nel presente Protocollo) in una apposita sezione del proprio sito istituzionale.


Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola avrà cura di aggiornare costantemente il modulo di domanda nelle parti in cui sono indicati i limiti di reddito e di inviare il modulo aggiornato anche alla Presidenza del Tribunale per il suo inserimento nel sito istituzionale del Tribunale.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola, affinché il Giudice che procede ne abbia contezza, indicherà, dopo avere effettuato le opportune verifiche, nel provvedimento di ammissione: a) la data in cui l'istanza è pervenuta al Consiglio dell'Ordine; b) l'iscrizione dell'Avvocato designato dalla parte nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a Spese dello stato in ambito civile, tenuto dall'Ordine di Nola o da altro Ordine.

## **Articolo 2 – condizioni di ammissione**

Ai fini dell'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato in ambito civile, oltre al reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dell'istante e del proprio nucleo familiare, devono essere dichiarati anche i redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva ed altresì le somme di qualsiasi natura di cui l'istante disponga.

Ai fini della determinazione del reddito occorre tenere in conto che i parametri per la determinazione dell'ISEE non corrispondono a quelli previsti dall'art. 76 del DPR n. 115/02



per la determinazione del reddito complessivamente valutabile ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, con la conseguenza che l'inserimento nell'istanza del reddito calcolato secondo il modello ISEE espone l'istante ad una certificazione non veritiera.

In particolare, rientrano nel reddito complessivamente valutabile ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio anche le nuove provvidenze assistenziali (reddito di emergenza, assegno per la prole ecc.).

### **Art. 3 – Tempi e modalità di deposito dell'ammissione**

Il Difensore della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato in ambito civile depositerà fin dall'iscrizione a ruolo della causa ovvero della costituzione in giudizio l'istanza di ammissione con i relativi allegati e la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola di provvisoria ammissione della parte al Patrocinio a Spese dello Stato (quest'ultima non appena sia intervenuta).

## **ISTANZA DI LIQUIDAZIONE**

### **Art. 4 - Modalità di presentazione delle istanze**

Alla stregua delle disposizioni contenute nel Provvedimento del 20/12/2021 del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 37-bis del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, atteso che allo stato attuale non sussiste un collegamento automatico tra i portali Sicid, Siamm, PST, sarà onere del procuratore depositare l'istanza di liquidazione sia tramite le funzionalità del processo civile telematico (art. 8) che tramite la piattaforma LSG (SIAMM).

In aderenza alle dette disposizioni, l'istanza di liquidazione dovrà essere preventivamente depositata al SIAMM e successivamente, corredata dall'idonea documentazione e dalla ricevuta LSG, depositata attraverso i canali canonici del PST (SICID).

Tanto premesso, preme ribadire che l'obbligatorietà dell'istanza web è finalizzata all'attivazione della comunicazione automatica degli eventi in cui si articola la procedura di liquidazione, cui sono collegati adempimenti dei beneficiari, necessari per gli ulteriori avanzamenti di stato; deve evidenziarsi inoltre che la corretta implementazione dell'applicativo LSG ha, tra l'altro, il precipuo scopo di rendere superflua l'interlocuzione diretta con gli Uffici

coinvolti.

Nel merito si segnala che è onere dei procuratori costituiti compilare l'istanza SIAMM ed allegare il “.pdf” riepilogativo all'istanza di liquidazione da depositarsi sul PCT unitamente a tutta la documentazione richiesta.

È altresì onere delle Cancellerie Civili importare l'istanza SIAMM dal portale per abbinare la procedura LSG al SICID.

Alla luce di quanto previsto, si ribadisce che le istanze di liquidazione continueranno ad essere formalmente depositate attraverso le funzionalità del PCT. Resta tuttavia obbligatorio e pregiudiziale l'inserimento dell'istanza web sulla piattaforma LSG (SIAMM). L'inserimento dell'istanza di liquidazione sulla piattaforma LSG deve necessariamente precedere il deposito nell'applicativo di gestione del PCT, dovendo obbligatoriamente allegarvi il “.pdf” riepilogativo dell'istanza web generato al completamento della procedura di inserimento e dotato dell'identificativo numerico univoco che ne consente l'individuazione a cura della Cancelleria Civile deputata all'importazione.

Si precisa che l'allegazione all'istanza di liquidazione depositata nel PCT del “.pdf” riepilogativo dell'istanza web è condizione per la trasmissione del decreto di liquidazione all'Ufficio Spese Pagate (mod. 1ASG).

Le fasi della procedura successive al deposito del decreto di liquidazione, propriamente relative agli eventi collegati al pagamento, potranno essere monitorate dai beneficiari sulla piattaforma LSG (SIAMM); l'emissione della fattura è consentita in corrispondenza dello stato “provvedimento lordo esecutivo” autonomamente visualizzabile dal beneficiario sulla piattaforma LSG, cui è richiesto di indicare obbligatoriamente, nella causale, il numero SIAMM identificativo della procedura.

#### **Art. 5 – L'istanza di liquidazione e gli allegati necessari**

Il Difensore della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato in ambito civile, laddove intende aderire al presente protocollo, dovrà necessariamente depositare l'istanza compilando il modello apposito allegato al presente protocollo (ALL. C); al momento dell'inoltro dell'istanza di liquidazione, dovrà verificare che sia presente (e in caso contrario provvedere all'integrazione) nel fascicolo la seguente documentazione: istanza di ammissione; la delibera di provvisoria ammissione; modulo di autodichiarazione dei dati contabili e fiscali (ALL. E).

Unitamente all'istanza di liquidazione dovrà depositare la dichiarazione di persistenza dell'iscrizione nell'elenco degli avvocati abilitati al Patrocinio a Spese dello Stato in ambito civile secondo il modulo allegato (ALL. D)

**Art. 6 – Aggiornamento e produzione documentale per la permanenza dei presupposti di ammissione**

Se la causa si protrae per oltre due anni, - fermo restando l'obbligo legale della parte di comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato - il difensore della parte ammessa, al momento in cui chiede la liquidazione dei compensi, avrà l'onere di documentare la persistenza dei presupposti reddituali per l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato mediante produzione della seguente documentazione: a) stato di famiglia, b) autocertificazione (con applicazione del DPR 28 dicembre 2000, n. 445).

L'autocertificazione deve avere ad oggetto la situazione reddituale di tutti i componenti del nucleo familiare conviventi con la parte ammessa fino all'anno di conclusione del processo e corredata da idonea documentazione attestante i redditi (modello ISEE, attestazione AdE, dichiarazioni dei redditi, CU, cedolini pensione, buste paga, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in caso di mancanza di altra idonea documentazione fiscale o in caso di mancanza di reddito).

È fatta salva la possibilità che il giudice solleciti ulteriori approfondimenti, come previsto dall'art. 79 T.U.S.G.

**Art. 7 - Tempo di presentazione dell'istanza di liquidazione da parte dell'avvocato, unitamente alla documentazione**

In un'ottica collaborativa ed al fine di garantire la tempestiva evasione delle istanze di liquidazione, il difensore deposita l'istanza di liquidazione prima della decisione della causa e precisamente non oltre il termine assegnato dal Giudice o previsto dalla Legge per il deposito di scritti difensivi che precedono la decisione secondo il rito e le modalità di trattazione prescelta (ad esempio entro il termine previsto per il deposito degli scritti conclusionali ovvero entro il termine per il deposito delle note scritte).

Al momento della presentazione della istanza di liquidazione, se ricorrono i presupposti

di cui all'articolo 6 (causa che si protrae da più di due anni), il difensore ha l'onere di depositare la documentazione integrativa secondo le modalità indicate.

#### **Art. 8 - Istanza di distrazione**

L'avvocato della parte ammessa si impegna a non chiedere la distrazione delle spese in proprio favore in caso di vittoria della lite.

### **LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 9 - Criteri per la liquidazione**

Ai sensi dell'art. 130 T.U.S.G. gli importi spettanti al difensore della parte ammessa sono ridotti della metà. Non è possibile superare i valori medi previsti dalle tariffe professionali e, nella vigenza del sistema regolamentare, quelli medi tabellari (art. 82 TUSG).

Nell'ottica di un contemperamento delle diverse esigenze si concorda:

- per tutti i procedimenti previsti, all'attualità, dalle tabelle allegare al D.M. 147/2022, di applicare la regola secondo cui si applicheranno i parametri medi e poi arrotondati in aumento, da aggiornarsi automaticamente ad ogni variazione dei compensi tabellari;
- per altri procedimenti, quali a titolo esemplificativo procedimenti consensuali in materia di famiglia, A.T.P. in materia previdenziale, procedimenti monitori, di applicare un compenso forfettariamente convenuto, come indicato nell'allegato prospetto riepilogativo.

Il valore della controversia, tranne nei casi specificamente più avanti indicati, verrà individuato:

- in caso di accoglimento parziale, nella media tra il valore della domanda e quello del *decisum*, a meno che il valore effettivo della controversia risulti manifestamente diverso, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti;
- in caso di rigetto, nell'importo compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 o, se inferiore, nell'importo della domanda.

Gli importi, anche se individuati forfettariamente, andranno sempre maggiorati del rimborso Spese Generali come per legge e degli accessori di legge (CPA ed IVA se dovute).

Nell'ipotesi di liquidazione di spese in favore dell'Erario, la liquidazione in favore della



parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non potrà mai essere inferiore al 50% di quanto liquidato in favore dell'Erario.

Sarà sempre possibile un aumento dell'importo liquidato, nella misura compresa tra il 20% ed il 40% per le ipotesi in cui la causa sia ritenuta di particolare complessità (a mero titolo esemplificativo, ove sia stata espletata CTU con richiamo del consulente o prova per testi particolarmente complessa o nel caso in cui la causa abbia implicato la trattazione di questioni giuridiche particolarmente dibattute).

Rimane, comunque, la facoltà per il difensore di richiedere la liquidazione dei compensi secondo il presente protocollo (ed in tal caso, ovviamente, ne deriverà l'astensione dal proporre opposizione avverso il decreto di liquidazione adesivo al medesimo protocollo) ovvero di discostarsene.

#### **Art. 10 – Rinuncia preventiva all'opposizione avverso i decreti di liquidazione**

Gli avvocati che intendono aderire al presente protocollo dovranno formulare, attraverso il modulo allegato, espressa dichiarazione nella istanza di liquidazione, nel termine processuale sopra indicato, di espressa rinuncia preventiva all'opposizione qualora la liquidazione rientri nella forbice indicata nell'allegato prospetto di liquidazione (ALL. A).

#### **Art. 11 – Aspetti esecutivi dell'esborso erariale**

Si evidenzia che, al fine di eseguire il pagamento, l'Ufficio Spese di Giustizia (Uff. 1ASG) ha la necessità di acquisire una autodichiarazione da parte del beneficiario dei propri dati anagrafici e fiscali e di tutti gli elementi che son necessari per procedere all'emissione del modello di pagamento.

Alla luce di tanto, l'avvocato interessato, già all'atto del deposito telematico dell'istanza di liquidazione deve depositare, oltre la citata istanza, anche l'autodichiarazione ai fini del pagamento del decreto di liquidazione (secondo il modulo allegato al presente protocollo – ALL. E) che deve essere debitamente sottoscritto e datato.

Una volta completato il sub-procedimento di verifica documentale, l'Ufficio 1ASG procede all'inserimento sul sistema informatico SIAMM di tutti i dati necessari perché il sistema possa generare il numero di protocollo che sarà richiamato dal beneficiario nella fattura elettronica.

Il beneficiario può controllare sul proprio profilo SIAMM il completamento del sub-



procedimento di verifica e la generazione del numero di protocollo SIAMM.

Solo a questo punto il beneficiario potrà emettere fattura munita del necessario numero di protocollo.

^^^

Applicando i superiori criteri si ha quanto di seguito.

#### PROCEDIMENTI CONSENSUALI IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA

La liquidazione del compenso nei procedimenti consensuali in materia di diritto di famiglia (recentemente riqualificati come affari di volontaria giurisdizione) - come i procedimenti per separazione e divorzio su domanda congiunta (art. 473 -- bis.51 c.p.c.) e i procedimenti su domanda congiunta di modifica delle condizioni di separazione o revisione nonché i procedimenti su domanda congiunta di affidamento dei figli nati al di fuori del matrimonio - avverrà secondo il valore medio (fase unica) dello scaglione "causa indeterminabile - complessità bassa -" previsto per le cause in materia di volontaria giurisdizione.

Pertanto, tenuto conto di tale valore (€ 2.236,00) e della riduzione prevista dall'art. 130 D.P.R. 2002 n. 115, si convengono le seguenti liquidazioni finali:

€ 1.168 se il professionista difende un solo coniuge

€ 1.612 se il professionista difende i due coniugi, entrambi ammessi al patrocinio

€ 806 se il professionista difende due coniugi ma soltanto uno di essi è ammesso al patrocinio (l'altra metà è a carico del coniuge abbiente).

Il tutto oltre il rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge.

#### PROCEDIMENTI CONTENZIOSI IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA

Per i procedimenti contenziosi in materia di diritto di famiglia (tra cui le cause per separazione giudiziale e per divorzio giudiziale, le azioni di stato), si applicheranno i parametri medi previsti per i giudizi di cognizione dinanzi al tribunale dello scaglione "indeterminabile - complessità bassa", dimezzati ex art. 130 DPR 115/02 e poi arrotondati per eccesso.

Tutti gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali.

È in facoltà del giudice applicare una riduzione dal 10% al del 30 % delle singole fasi in caso di assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 4 comma 4 D.M. 55/2014.



Invece, si applicheranno i parametri minimi previsti per i giudizi di cognizione dinanzi al tribunale dello scaglione “indeterminabile – complessità bassa”, dimidiati ex art. 130 DPR 115/02 e poi arrotondati per eccesso, nei seguenti casi:

- definizione della causa in rito (ad esempio, pronuncia di inammissibilità, di estinzione, di incompetenza);
- parte convenuta contumace;
- assenza di attività istruttoria
- pronuncia limitata allo stato.

#### CAUSE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO E PREVIDENZA

Si applicheranno i parametri medi, dimidiati ex art. 130 DPR 115/02 e poi arrotondati per eccesso.

Tutti gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali.

#### ATP PREVIDENZIALI

Tenuto conto dello scaglione stabilito dalla Suprema Corte di legittimità in materia (5.200,00-26.000,00) potranno essere liquidati i seguenti importi:

ATP Invalidità civile € 585

ATP Legge 104/92 € 764

ATP Legge 222/84 € 764

Opp ATP Invalidità civile € euro 1348

Opp ATP Legge 104/92 €2319

Opp ATP Legge 222/84 € 2319

Tutti gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali.

#### PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA:

Si applicheranno i parametri medi, dimidiati ex art. 130 DPR 115/02 e poi arrotondati per eccesso.

Tutti gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali.

#### PROCEDIMENTI CAUTELARI:

Si applicheranno i parametri medi, dimidiati ex art. 130 DPR 115/02 e poi arrotondati per eccesso.

Tutti gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali.

#### ESECUZIONI MOBILIARI

Si applicheranno i parametri medi, dimidiati ex art. 130 DPR 115/02 e poi arrotondati per eccesso.

Tutti gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali.

#### ESECUZIONI PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E PER RILASCIO

Si applicheranno i parametri medi, dimidiati ex art. 130 DPR 115/02 e poi arrotondati per eccesso.

Tutti gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali.

#### ESECUZIONI IMMOBILIARI

Si applicheranno i parametri medi, dimidiati ex art. 130 DPR 115/02 e poi arrotondati per eccesso.

Tutti gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali.

#### PROCEDIMENTI INNANZI IL GIUDICE DI PACE

Si applicheranno i parametri medi, dimidiati ex art. 130 DPR 115/02 e poi arrotondati per eccesso.

Tutti gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali.

Al presente documento viene allegata la relativa tabella applicativa redatta al fine di favorire e agevolare la consultazione del protocollo la cui applicazione è, in ogni caso, retta dai criteri dettagliatamente esposti nel corpo del documento.

Le parti si riservano di valutare l'andamento della situazione alla stregua del presente protocollo e di individuare, se del caso, in esito alla sperimentazione, ulteriori correttivi, anche alla luce di eventuali interventi normativi di modifica dei parametri attualmente

individuati dal D.M. 147/2022.

Allegato A: Tabella applicativa del protocollo

Allegato B: Istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato

Allegato C: Istanza di liquidazione

Allegato D: Dichiarazione di iscrizione al registro speciale degli avvocati ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato in ambito civile

Allegato E: Autodichiarazione ai fini del pagamento del decreto di liquidazione

Nola, 17. 12. 2024

Il Presidente del Tribunale

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Paola Del Giudice

Arturo Rianna

*Paola Del Giudice*

*Arturo Rianna*